

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to RENATO CARLANTONI

IL SEGRETARIO  
F.to dr. Federico Varutti

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi:

dalla data odierna al 12/07/2014

Attesta altresì che la stessa viene comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.1, c. 16 L.R. 21/2003.

Addì 27/06/2014

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
F.to dr. Federico Varutti

Si dà atto che durante la pubblicazione della presente deliberazione non sono state prodotte denunce o reclami.

Addì 14/07/2014

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
F.to dr.ssa Donatella Facchini

#### ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

dalla sua data (art.1 c.19, L.R. 21/2003).

in data \_\_\_\_\_ per compiuta pubblicazione (art.1 c.19, L.R. 21/2003).

Addì 26/06/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dr. Federico Varutti



COPIA CONFORME

# COMUNE DI TARVISIO

Provincia di Udine

N. 2014 / 00032 del Reg. Delib.

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – COMPONENTE IMU Imposta Municipale Propria DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014- REVOCA DELIBERA CC.17/2014

L'anno 2014, il giorno 26 giugno (26/06/2014) alle ore 16:00,

nella sala Consigliare della Sede Municipale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, notificato ai Consiglieri il 20/06/2014 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione :

RENATO CARLANTONI	SINDACO	presente
ZANETTE RENZO	ASSESSORE	presente
CIMENTI IGINO	ASSESSORE	presente
CAMPANA NADIA	ASSESSORE	presente
DELLA MEA CHRISTIAN	ASSESSORE	assente
MOLINARI PAOLO	CONSIGLIERE	assente
PAPPALARDO GIOVANNI	CONSIGLIERE	presente
PIUSSI FRANCO	CONSIGLIERE	presente
COMELLO FRANCESCA	CONSIGLIERE	presente
BARALDO LUCIANO	CONSIGLIERE	presente
CONCINA EGON	CONSIGLIERE	presente
MOSCHITZ GABRIELE	CONSIGLIERE	assente
LAZZARINI MARCO	CONSIGLIERE	presente
TONIUTTI ENRICO	CONSIGLIERE	presente
MAZZOLINI STEFANO	CONSIGLIERE	assente
MOSCHITZ CHRISTIAN	CONSIGLIERE	assente
ZAMOLO MAURO	CONSIGLIERE	assente

Assiste il segretario comunale, dr. Federico Varutti.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. RENATO CARLANTONI nella sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti iscritti nell'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Parere favorevole di regolarità  
tecnica:

F.to dr. Varutti Federico

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATA** la propria delibera n° 17 del 27 maggio 2014 recante in oggetto "IMPOSTA UNICA COMUNALE – COMPONENTE IMU Imposta Municipale Propria DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014"

**RAVVISATA** la necessità di integrare il suddetto atto prevedendo un'aliquota ridotta per l'unità abitativa posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero;

**RITENUTO** riadottare l'atto in tutto il suo contenuto al fine di una semplificazione inerente gli obblighi di pubblicazione;

### PREMESSO CHE:

- l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi;
- l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l'art. 13, comma 2, del DL n.201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- l'art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del DL n. 557 del 1993.
- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento,

**EVIDENZIATO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

*- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 13, comma 13bis del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

**CONSIDERATO** che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano nel Comune di Tarvisio, in cui tali tipologie di immobili risultano esenti per legge;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota;

**DATO ATTO** che l'imposta municipale propria non si applica, altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze, equiparate per legge all'abitazione principale:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008;
- alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;
- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

**VISTO** l'art. 13 del Regolamento Comunale sull'Imposta Comunale Unica approvato con atto consiliare n° 16 del 27/05/2014 che prevede l'estensione dell'esenzione prevista per l'abitazione principale ad alcune fattispecie di utilizzi di immobili;

**RITENUTO** applicare un'aliquota ridotta per le unità immobiliari abitative possedute dalle ATER al fine di sostenere l'edilizia residenziale pubblica così come previsto all' art. 15 del Regolamento Comunale sull'Imposta Comunale Unica approvato con atto consiliare n°16 del 27/05/2014 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la risoluzione 28/03/2013 n° 5/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze riguardante alcuni chiarimenti in seguito alle modifiche recate dall'art. 1 comma 380 della L.228/2012 in materia di IMU -Imposta Municipale Propria;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 712 L. 147/2013 dispone che, a decorrere dall'anno 2014, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Friuli Venezia Giulia, ai fini di cui al comma 17 dell'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, non si terrà conto del minor gettito IMU derivante dalle disposizioni recate dal comma 707, che esenta dall'IMU l'abitazione principale e gli immobili alla stessa equiparati per legge e/o regolamento;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 711 L. 147/2013 ha previsto, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Friuli Venezia Giulia, la compensazione del minor gettito IMU derivante dai commi 707, lettera c), e 708 (riduzione del moltiplicatore del valore catastale dei terreni agricoli ed esenzione IMU dei fabbricati rurali strumentali), attraverso un minor accantonamento per a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

**CONSIDERATO** quindi che, nel 2014, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2013, in quanto la determinazione del maggior gettito IMU 2014 da accantonare per la successiva restituzione allo Stato per il tramite della Regione dovrebbe intervenire con le medesime modalità del 2013;

**CONSIDERATO** tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

**CONSIDERATO** che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

**ATTESO** che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;

Visto lo statuto comunale;

Visto il TUEL 267/2000e succ. mod. ed integr, ed in particolare art. 49;

Udita la relazione del Vice Sindaco;

Con votazione palese ed unanime

### **DELIBERA**

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2014 :

- **ALIQUOTA ORDINARIA**

### **1,06 PER CENTO**

- **ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CAT. A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE, COSI' COME DEFINITE DALL'ART. 13, COMMA 2 D.L. 201/2011, CONVERTITO IN L. 214/2011**
- **0,4 PER CENTO**
- **ALIQUOTA IMMOBILI ABITATIVI E RELATIVE PERTINENZE POSSEDUTI DALLE AZIENDE TERRITORIALI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE E REGOLARMENTE ASSEGNATI**
- **0,5 PER CENTO**
- **ALIQUOTA IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO AI SENSI DELL'ART. 43 DEL TESTO UNICO DI CUI AL D.P.R. N. 917/1986 CON ESCLUSIONE DEGLI IMMOBILI DI CATEGORIA CATASTALE D**
- **0,55 PER CENTO**
- **ALIQUOTA RIDOTTA DA APPLICARSI AD UN' UNICA UNITA' IMMOBILIARE A DESTINAZIONE ABITATIVA E RELATIVE PERTINENZE COSI' COME DEFINITE DALL'ART. 13, COMMA 2 D.L. 201/2011, CONVERTITO IN L. 214/2011 POSSEDUTE A TITOLO DI PROPRIETA' O DI USUFRUTTO IN ITALIA DA CITTADINO ITALIANO NON RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO A CONDIZIONI CHE NON RISULTI LOCATA O DATA IN COMODATO D'USO**
- **0,46 PER CENTO**

-di dare atto che **NON** viene esercitata la facoltà di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard da applicarsi agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, e pertanto sugli stessi verrà applicata l'aliquota dello **0,76 per cento** (aliquota standard fissata dallo Stato per effetto delle riserva del gettito IMU);

-di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di **€ 200,00.=**

-di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014 ;

di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n° 16 del 27/05/2014 e successive ed integrazioni;

di pubblicare la presente deliberazione sul sito informatico [www.finanze.it](http://www.finanze.it) entro i termini e con le modalità stabiliti dall'art.13 comma 13-bis del D.L. n° 201 del 2011 convertito in L.214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Con separata, palese ed unanime votazione dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi delle norme in vigore.

